

Comune di Bardolino

Provincia di Verona



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI MARCHI REGISTRATI DAL
COMUNE DI BARDOLINO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2011

INDICE

ART. 1 – FINALITA’

ART. 2 – CONDIZIONI DI LICENZA D’USO DEI MARCHI

ART. 3 – RICHIESTA DI UTILIZZO DEI MARCHI

ART. 4 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEI MARCHI

ART. 5 – ABUSO DEI MARCHI E RESPONSABILITA’

ART. 6 – VIGILANZA

ART. 7 - CONTRAFFAZIONI ED ALTERAZIONI DEI MARCHI

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Bardolino, al fine di tutelare, promuovere e patrocinare attività socio-culturali ed artistiche e quant'altro possa diffondere e valorizzare le attività economiche del proprio territorio, intende divenire proprietario di marchi con diritto di esclusiva sugli stessi.
2. I marchi mirano a conservare e promuovere le locali risorse naturali e paesaggistiche, e a valorizzare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, nonché le attività produttive agroalimentari, artigianali, artistiche e le manifestazioni che per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse e attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2 – CONDIZIONI DI LICENZA D'USO DEI MARCHI

1. I marchi registrati dal Comune di Bardolino vengono utilizzati in esclusiva dall'Ente, che può riprodurli, modificarli e concederne l'utilizzo a terzi; la loro diffusione avviene secondo i criteri e le modalità indicate nel presente regolamento.
2. L'utilizzo del/i marchio/i può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, a enti pubblici o privati cui sia stata rilasciata apposita autorizzazione con le modalità stabilite dal presente regolamento al successivo art. 3.
3. I soggetti che ottengono l'uso del/i marchio/i non possono, a loro volta, concederlo a terzi.

ART. 3 – RICHIESTA DI UTILIZZO DEI MARCHI

1. L'uso del/i marchio/i viene autorizzato con apposito atto del Responsabile dell'Area Amministrativa, previo parere della Giunta Comunale, a seguito della verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. La domanda per l'utilizzo di uno o più marchi deve essere presentata al protocollo comunale e indicare:
 - dati anagrafici e fiscali della Ditta o dell'Ente che intende farne uso;
 - finalità di uso del marchio;
 - mezzi di riproduzione utilizzati e tempi di uso del marchio;
 - dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento.
3. L'autorizzazione obbliga il titolare a osservare integralmente le disposizioni del presente Regolamento e può essere revocata dall'amministrazione in caso di violazione delle disposizioni in essa contenute e di abuso nell'utilizzo.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO DEI MARCHI

1. I marchi possono essere utilizzati esclusivamente per i fini di cui all'art. 1 ed è vietato ogni utilizzo difforme o contrario alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di pubblica sicurezza o tale da ledere il prestigio e l'onore del Comune di Bardolino.
2. I marchi non possono essere utilizzati come segno distintivo di ditte private o particolari prodotti privati. Essi, tuttavia, - in conformità all'autorizzazione d'uso - possono comparire, in aggiunta ai segni distintivi aziendali, su etichette o insegne di prodotti che propagandino valori e prodotti legati alla società o all'economia bardolinense.

ART. 5 ABUSI DEI MARCHI E RESPONSABILITÀ

1. Costituisce abuso nell'utilizzo dei marchi registrati dal Comune di Bardolino ogni impiego dello stesso volto a contraddistinguere prodotti o servizi che risultino difformi dai requisiti specifici fissati dal presente regolamento.
2. Nel caso di accertamento di abuso, o improprio utilizzo del/i marchio/i, l'autorizzazione deve essere revocata ed il titolare è soggetto al pagamento di una sanzione che va da un minimo di € 50.00 a un massimo di € 500.00.

3. Le responsabilità di natura civile, penale e fiscale sono esclusivamente a carico del soggetto che utilizza irregolarmente i marchi ed il Comune di Bardolino non ne risponde né nei suoi confronti né nei confronti di terzi.

4. Il soggetto autorizzato è obbligato a risarcire al Comune di Bardolino di ogni danno o pregiudizio derivante dalla concessione in uso dei marchi. Le clausole limitative di responsabilità o di esclusione sono nulle.

ART. 6 VIGILANZA

1. La vigilanza sul corretto uso del/i marchio/i viene esercitata dall'Amministrazione Comunale a mezzo del proprio ufficio di polizia municipale.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti in merito ai comportamenti tenuti dai licenziatari d'uso.

3. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sospendere l'uso del/i marchio/i a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART.7 CONTRAFFAZIONI ED ALTERAZIONI DEI MARCHI

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad intraprendere ogni azione intesa alla tutela del/i marchio/i da contraffazioni ed alterazioni.

2. La contraffazione ed alterazione del/i marchio/i è punita a norma delle vigenti leggi in materia, fatto salvo ogni risarcimento in favore del Comune.

3. L'utilizzo del/i marchio/i non può essere concesso a soggetti che si siano resi responsabili in precedenza di contraffazioni o alterazioni.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso e completo rinvio alle norme legislative in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.